

REGISTRAZIONE A DEBITO

SOGGETTA A REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI



15251/11

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DONATO PLENTEDA - Presidente -
Dott. ALDO CECCHERINI - Consigliere -
Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere -
Dott. ANTONIO DIDONE - Rel. Consigliere -
Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 16397-2008 proposto da:

MARETTI NICOMEDE (c.f. MRTNMD45S04A6620),
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ACHILLE PAPA
21, presso lo STUDIO PANNAIN, rappresentato e difeso
dall'avvocato RUGGIERO GIUSEPPE, giusta procura in
calce al ricorso;

2011

- *ricorrente* -

857

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro
tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

Oggetto

**EQUA
RIPARAZIONE**

R.G.N. 16397/2008

Cron. 15251

Rep. 4312

Ud. 06/04/2011

PU


rappresenta e difende ope legis;

- **controricorrente** -

avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di LECCE,
depositato il 29/12/2007, n. 134/07 R.G.U.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/04/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO
DIDONE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ELISABETTA CESQUI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.




Didone

Ritenuto in fatto e in diritto

1.- Maretti Nicomede ha adito la Corte di appello di Lecce proponendo nei confronti del Ministero della Giustizia domanda di equa riparazione ai sensi della l. n. 89 del 2001 in relazione alla dedotta irragionevole durata del procedimento fallimentare aperto nei suoi confronti dal Tribunale di Bari con sentenza del 29.11.1993 e chiuso con decreto del 19.12.2005, notificatogli il 3.10.2006.

La Corte di appello, con decreto depositato il 29.12.2007, ha dichiarato improponibile la domanda perché presentata (il 3.4.2007) oltre il termine semestrale previsto dall'art. 4 l. n. 89/2001, decorrente dal quindicesimo giorno dall'affissione all'albo pretorio del decreto di chiusura.

Contro il decreto l'attore ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo con il quale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 4 l. n. 89/2001, 119 e 26 l. fall. nonché vizio di motivazione in punto asserito decorso del termine semestrale di cui all'art. 4, cit. legge. Deduce che tale termine semestrale decorre dalla ~~data~~ notificazione del decreto di chiusura al fallito e che la domanda sarebbe comunque tempestiva anche con riferimento alla data di affissione del provvedimento di chiusura perché avvenuta lo stesso giorno (3.10.2006) della notificazione del decreto.




Formula il seguente quesito: <<se il termine semestrale di cui all'art. 6 Legge Pinto, in materia di ricorso avverso l'irragionevole durata di una procedura fallimentare, decorra per il fallito dalla data della notificazione allo stesso del decreto di chiusura. Ferma, nella specie, la tempestività della domanda in questione anche rispetto al diverso termine dell'intervenuta pubblicazione del decreto nell'albo pretorio>>.

1.1.- Disposta dalla Corte la rinnovazione della notificazione del ricorso - nulla ex art. 291 c.p.c. perché era stato notificato al Ministero della Giustizia presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato anziché presso l'Avvocatura Generale - il Ministero intimato ha resistito con controricorso.


2.- Il ricorso è fondato.

La Corte costituzionale, con sentenza 7.7.2010 n. 279, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 119, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nel testo anteriore alle modifiche apportate nel 2006 e nel 2007, nella parte in cui fa decorrere, nei confronti dei soggetti interessati e già individuati sulla base degli atti processuali, il termine per il reclamo avverso il decreto motivato del tribunale di chiusura del fallimento, dalla data di pubblicazione dello stesso nelle forme prescritte dall'art. 17 della stessa legge fallimentare, anziché dalla comunicazione dell'avvenuto deposito effettuata a mezzo



lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo di altre modalità di comunicazione previste dalla legge.

Una lettura costituzionalmente orientata del combinato disposto degli artt. 119 l. fall. (nel testo previgente, come risultante dalla pronuncia di incostituzionalità) e 4 l. n. 89 del 2001, pertanto, consente di affermare il principio per il quale in tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, per "definitività" della decisione concludente il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata, la quale segna il "dies a quo" del termine di decadenza di sei mesi per la proponibilità della domanda, s'intende l'insuscettibilità di quella decisione di essere revocata, modificata o riformata dal medesimo giudice che l'ha emessa o da altro giudice chiamato a provvedere in grado successivo; ne deriva che, con riferimento alle procedure di fallimento giunte a compimento, il termine semestrale entro cui deve essere proposta, a pena di decadenza, la domanda di equa riparazione per irragionevole durata della procedura di fallimento decorre dalla data in cui tale decreto non è più reclamabile in appello; data che per il fallito e gli altri soggetti interessati e già individuati sulla base degli atti processuali coincide con il quindicesimo giorno dalla comunicazione dell'avvenuto deposito del decreto effettuata a mezzo lettera



raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo di altre modalità di comunicazione previste dalla legge.


Il decreto impugnato, dunque, deve essere cassato con rinvio alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione, la quale si atterrà al principio sopra enunciato e provvederà sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.



La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Lecce in diversa composizione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7 aprile 2011.

Il consigliere estensore



Il Presidente


Il Funzionario Giudiziario
Amato CASANO


DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 12 LUG. 2011

Il Funzionario Giudiziario
Amato CASANO

